

SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

## AGEVOLAZIONI PER IMBALLAGGI E PRODOTTI DA RICICLO

### RIFERIMENTI

- **Artt. 26-bis e 26-ter, DL n. 34/2019**

### IN SINTESI

*In sede di conversione del c.d. "Decreto Crescita" sono state introdotte specifiche agevolazioni fiscali volte a sostenere la c.d. "Economia Circolare".*

*In particolare, sono stati introdotti specifici crediti d'imposta e "sconti" / "abbuoni" (dal 2020) finalizzati a incentivare:*

- *il riciclo / riutilizzo degli imballaggi impiegati per la commercializzazione di merci di varia natura;*
- *l'acquisto di prodotti derivanti da riciclo / riuso.*

*Le disposizioni attuative di tali agevolazioni sono demandate a specifici Decreti ministeriali.*

In sede di conversione del DL n. 34/2019, (c.d. "Decreto Crescita") il Legislatore ha introdotto 2 specifiche agevolazioni, finalizzate a sostenere la c.d. "Economia Circolare". In particolare:

- l'art. 26-bis incentiva il riutilizzo / riciclo degli imballaggi usati per la commercializzazione di varie tipologie di beni tramite:
  - un **"abbuono"** sui successivi acquisti riconosciuto dal cedente all'impresa acquirente;
  - un **credito d'imposta** riconosciuto al cedente pari al doppio degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti;
- l'art. 26-ter, per l'acquisto di prodotti da riciclo / riuso, prevede:
  - un **credito d'imposta** per gli acquirenti imprese / lavoratori autonomi;
  - uno **sconto sul prezzo** applicato dal cedente in caso di acquirente "privato".

Merita evidenziare che già la Finanziaria 2019 (art. 1, commi da 73 a 77) ha previsto un credito d'imposta, per il 2019 e 2020, collegato al riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi della produzione industriale / lavorazione di selezione e recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio (35% degli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / acquisti di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio).

#### IMBALLAGGI RESTITUITI

In materia di **rifiuti e imballaggi**, in base all'art. 26-bis, il cedente la merce con relativo imballaggio può **riconoscere un abbuono all'acquirente (impresa)** in misura pari al **25% del prezzo dell'imballaggio** esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi.

Tale abbuono è **riconosciuto alla resa dell'imballaggio** stesso da effettuare **entro un mese dall'acquisto**.

Al cedente è riconosciuto un **credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'acquirente** (anche in caso di mancato utilizzo da parte di quest'ultimo) a condizione che il cedente:

- **riutilizzi** gli imballaggi "ritirati";

ovvero

- effettui la **raccolta differenziata** di tali imballaggi per il loro **successivo riciclo**.

Il predetto credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020.



Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DM.

#### Esempio 1



La Beta srl acquista da Alfa spa beni i cui imballaggi hanno un valore complessivo pari a € 200. A fronte di tali acquisti Beta srl riceve da Alfa spa un abbuono pari a € 50 (200 x 25%) da utilizzare sui successivi acquisti presso Alfa.

Ad Alfa, che effettua la raccolta differenziata degli imballaggi per il loro successivo riciclo / riutilizzo, viene riconosciuto un credito d'imposta per il 2020 pari a € 100 (50 x 2).

## PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO

Come sopra accennato, per il 2020, l'art. 26-ter prevede un "contributo" pari al **25% del costo di acquisto** di:

- semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
- compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

**Alle imprese / lavoratori autonomi** che acquistano i predetti beni spetta un **credito d'imposta** fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020.


Tale credito d'imposta:

- è fruibile a condizione che i beni acquistati siano **impiegati nell'esercizio dell'attività economica / professionale**;
- **non è cumulabile** con il citato credito d'imposta "riciclaggio plastica" di cui al comma 73 dell'art. 1, Finanziaria 2019.

Agli **acquirenti (soggetti privati)** che acquistano i beni sopra elencati senza destinarli all'esercizio di attività economica / professionale, l'agevolazione in esame è riconosciuta tramite un **contributo**, fino ad un **massimo di € 5.000 annui** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 10 milioni per il 2020.



In tal caso, il contributo riconosciuto all'acquirente viene anticipato dal cedente sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei beni e, successivamente, è a questo rimborsato come credito d'imposta di pari importo.



Con apposito DM sono definiti:

- i requisiti tecnici / certificazioni idonee ad attestare natura e tipologie di materie / prodotti oggetto di agevolazione;
- le modalità di applicazione / fruizione dell'agevolazione in esame.

**Esempio 2** Lambda srl acquista da Gamma spa una partita di compost di qualità (ottenuto dalla frazione organica differenziata dei rifiuti) per un importo complessivo di € 24.000.



L'acquirente, utilizzando tale materiale per l'esercizio della propria attività economica, può usufruire del credito d'imposta ex art. 26-ter, DL n. 34/2019 pari a € 6.000 (24.000 x 25%).

**Esempio 3** Il signor Rossi acquista presso Omega srl dei mobili da giardino realizzati con materiali derivanti per l'80% da rifiuti / rottami per un importo pari a € 2.000.



Sulla base dell'agevolazione prevista dall'art. 26-ter, DL n. 34/2019 il signor Rossi ha diritto ad uno sconto pari a € 500 (2.000 x 25%).

La Omega srl, applicando tale sconto sul prezzo dei beni acquistati dal signor Rossi, ha diritto ad un credito d'imposta pari a € 500 (importo dello sconto riconosciuto all'acquirente).

#### ELEMENTI COMUNI DEI CREDITI D'IMPOSTA

Merita evidenziare che, come previsto dal comma 2 del citato art. 26-bis e dal comma 4 del citato art. 26-ter, i crediti d'imposta sopra esaminati:

- vanno **indicati nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
- possono essere **utilizzati esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo **a quello in cui il credito è riconosciuto**.

A tal fine si evidenzia che, con riferimento al citato art. 26-bis, il comma 2 precisa che:



*"il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato";*

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

